



COMUNE DI CASTELNUOVO DI CEVA
CAP 12070 PROVINCIA DI CUNEO PARTITA IVA 00469730048
Via Torrello, 4/A - Tel- 0174.79039 - Fax 0174.719835 - E-
Mail:comune.castelnuovo@libero.it

Decreto sindacale
n.5/2013

OGGETTO: INCARICO di RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - DIREZIONE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 16.12.2000 e successive modificazioni (Delibera Giunta Comunale n.60 del 16 dicembre 2003) e visto lo Statuto Comunale, il quale disciplina la struttura organizzativa dei settori, dei servizi e degli uffici comunali, e definisce i ruoli funzionali ad ogni livello di responsabilita';

Visti, inoltre, gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, i quali prevedono e disciplinano le Responsabilita' dei Dirigenti nell'organizzazione degli Enti Locali;

Preso atto che il Comune di Castelnuovo di Ceva, in base alla vigente legislazione, non prevede la presenza di figure dirigenziali;

Rilevato, tuttavia, che per un'idonea configurazione organizzativa del personale, nel rigoroso rispetto del principio di netta separazione tra la funzione decisionale spettante all'Organo Commissariale e la funzione gestionale spettante agli organi burocratici, occorre, comunque, procedere all'individuazione dei soggetti ai quali conferire gli incarichi di direzione (o comunque di vertice), ai vari livelli di responsabilita' previsti nella struttura organica ed in rapporto alle singole previsioni di legge;

Preso atto che l' art. 109 del DLgs n. 267/2000, dispone che *"Nei Comuni privi di personale dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d)., possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale (ora categoria), anche in deroga a ogni diversa disposizione"*;

Visti, in proposito, gli artt. 8, 9, 10 ed in particolare l'art. 11 del vigente C.C.N.L.31.3.99;

Visto l'art. 8, comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto in data 05-10-2001, che prevede che, in materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è confermata in via esclusiva la disciplina dell'art. 11, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, in particolare, per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del T.u.e.l. n. 267/2000;

Visto, altresì, l'art.15 del C.C.N.L. 2001-2005 che prevede che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i Responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;

Vista Convenzione con la Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese per il Servizio Tecnico Associato, approvata con Deliberazione n. 19 del Consiglio Comunale di Castelnuovo di Ceva il 27 settembre 2010;

Visto, in particolare. l'articolo 6 "Personale", che al comma 2 stabilisce:

" Il Responsabile del Servizio Tecnico Associato è il Dirigente Tecnico della Comunità Montana e svolge funzioni di direzione, organizzazione e coordinamento dei servizi

tecnici convenzionati; riceve le disposizioni dal Presidente della Comunità Montana o suo delegato che impartisce le direttive in conformità alle determinazioni concordate con il Sindaco per quanto concerne l'espletamento del Servizio nel proprio Comune."

Atteso che per effetto di quanto sopra esposto, con Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 14 marzo 2012 si è confermato per il periodo di gestione straordinaria di cui al suddetto Decreto, l'incarico di Responsabile del servizio tecnico - manutentivo del Comune di Castelnuovo di Ceva al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Territoriale della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, Istruttore Direttivo, Ing. Ferraris Gino.

Vista la Deliberazione del nuovo Consiglio Comunale del 07/06/2013 n. 2 con il cui , il sottoscritto , Mauro Rebuffo, eletto Sindaco del Comune di Castelnuovo a seguito delle elezioni comunali del 26 e 27 maggio 2013, ha prestato giuramento;

Vista altresì la nota del 19 giugno 2013, della Comunità Montana in corso di scioglimento a seguito della legge regionale del Piemonte n. 11/2012, con cui si comunica che a far data dal **1 luglio 2013**, perdurando il silenzio in tema di trasferimenti e considerando il lento ma inarrestabile esodo del personale, l'Organo esecutivo con atto n. 163 del 12 giugno 2013, ha disposto la sospensione di tutti i servizi associati a far data dal 30 giugno 2013;

Preso atto delle esigenze e dalle problematiche correlate alle condizioni contingenti venutesi a verificare e della dotazione organica del Comune ;

Considerato che il Segeratario Comunale presta il proprio servizio presso il Comune di Castelnuovo di Ceva, per un numero limitato di ore (tre) in base alla vigente Convenzione di Segreteria con il Comune di Ceva, Lesegno e Sale delle Langhe e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'art. 29 della legge 488/2001, che consente negli Enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di contenere le spese, l'attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità dei servizi e degli uffici ed il potere di adottare atti anche di natura gestionale;

Ravvisata l'opportunità e la necessità di provvedere in tal senso;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 16 febbraio 2012 prot. 0002379, con cui si rende noto che l'articolo 16 comma 17 del Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 , convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con specifico riguardo ai Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti si segnala che la lettera a) dell'articolo 16, comma 17 ha previsto la presenza dei soli consiglieri comunali : " Per tale fascia demografica non è prevista la figura degli assessori, risultando, pertanto attribuite esclusivamente al Sindaco le competenze della Giunta Comunale. Le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell'ente locale comportano la necessaria presenza del vicesindaco per l'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive che l'articolo 53 assegna a tale figura che dovrà pertanto essere nominata tra i Consiglieri eletti".

Atteso che le disposizioni statutarie e regolamentari allorchè incompatibili con le intervenute modifiche normative non trovano applicazione, anche in relazione a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 1 del d.Lgs 257, per il quale l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province abroga le norme statutarie con essi incompatibili;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di individuare la nuova figura dell'Ente quale responsabile del Servizio tecnico;

Ritenuto che la norma contenuta nell'art. 1, comma 50 della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e l' art. 53 comma 23 della Legge n.. 388/2000, così come

modificato) rispondono ad esigenze diverse e non dovrebbero sovrapporsi in linea di principio;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto ed al fine di contemperare la spesa , di attribuire al sottoscritto , Mauro Rebuffo, Sindaco pro tempore, la responsabilità del servizio tecnico territoriale, urbanistico, edilizio e lavori pubblici, il, con decorrenza immediata e fino al perfezionamento di una nuova convenzione del servizio tecnico comunale o della gestione associata delle funzioni fondamentali di cui alle disposizioni dettate dalla legge n. 135/7.8.2012, ed in particolare quelle norme sugli enti locali sancite dall'articolo 19, il quale disciplina le "Funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", prevedendo in tale contesto esclusivamente ed obbligatoriamente, per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art. 5);

Acquisito il favorevole parere di regolarità contabile espressa dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 267/2000, dando atto che il provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta oneri diretti a carico del bilancio;

DECRETA

DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'art. 29 della legge 488/2001, per i motivi in premessa specificati, il Sottoscritto Mauro Rebuffo Sindaco pro tempore responsabile del servizio tecnico territoriale, urbanistico, edilizio e lavori pubblici, con decorrenza immediata e fino al perfezionamento di una nuova convenzione del servizio tecnico comunale o della gestione associata delle funzioni fondamentali di cui alle disposizioni dettate dalla legge n. 135/7.8.2012.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**IL SINDACO
MAURO REBUFFO**

CASTELNUOVO DI CEVA, 1 LUGLIO 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è pubblicato all'Albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi dal

CASTELNUOVO DI CEVA, LUGLIO 2013